

Direzione: DIREZIONE

Area: COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02712 del 13/12/2022

Proposta n. 2789 del 12/12/2022

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8625, richiedente Vittoria Calcioli.

Proponente:

Estensore	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8625, richiedente Vittoria Calcioli.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole, a seguito del nullaosta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 449, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022", e l'art. 1, comma 450, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, che disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del citato decreto legge n. 189/2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 100 del 9 maggio 2020 avente ad oggetto: "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui alla predetta Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 1069995 del 27/10/2022 e integrazione prot. n. 1115923 del 09/11/2022, con unica riunione svoltasi il 22 novembre 2022, in modalità videoconferenza;

PREMESSO che:

- il tecnico di parte ing. Tommaso Smargiassi, con nota acquisita al protocollo n. 1008826 del 14/10/2022, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento;
- l'USR, a seguito di approfondimenti istruttori, considerato che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico, ha ritenuto necessario integrare la convocazione per acquisire il relativo parere di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti.
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara e per il Comune di Accumoli il geom. Giancarlo Guidi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR l'arch. Sabrina Zibellini, con funzioni di Segretario, e il geom. Salvatore Policarpio, quale istruttore della pratica. Era, inoltre, presente il tecnico di parte, ing. Tommaso Smargiassi.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	PARERI
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D. Lgs. n. 42/2004)
	Autorizzazione vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D. Lgs. n. 42/2004)
	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 1186282 del 24/11/2022, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta che precedentemente alla riunione è pervenuto il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** del **Comune di Accumoli**, in merito alla Conformità urbanistico-edilizia, comprensivo di relazione tecnica illustrativa per l'**Autorizzazione paesaggistica**, acquisito al prot. 1150417 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che, successivamente alla riunione, è pervenuta la nota della **Regione Lazio - Direzione generale - Area Coordinamento delle autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti, Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi**, acquisita con prot. n. 1176845 del 22/11/2022 con la quale si trasmette l'**Attestato di deposito per autorizzazione all'inizio lavori**;

VISTO, inoltre, il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia

trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;

- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che:

- relativamente al vincolo paesaggistico ed archeologico, il Ministero della Cultura -Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8625, richiedente Vittoria Calcioli con le **prescrizioni** di cui al parere favorevole rilasciato dal **Comune di Accumoli**;
2. Di applicare, relativamente alla posizione del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;
3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.
4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Ing. Wanda D'Ercole



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189.

Riunione in videoconferenza del 22 novembre 2022

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8625, richiedente Vittoria Calcioli.

VINCOLI E PARERI

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D. Lgs. n. 42/2004)
	Autorizzazione vincolo archeologico (D. Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica semplificata (D. Lgs. n. 42/2004)
	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

Il giorno 22 novembre 2022, alle ore 10.15, a seguito di convocazione prot. n. 1069995 del 19/10/2022 e successiva integrazione, prot. 1115923 del 09/11/2022, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			X
Regione Lazio	Dott. Luca Ferrara	X	
Comune di Accumoli	Geom. Giancarlo Guidi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale il dott. Jacopo Sce, designato per la seduta con nota n. 1134041 del 14 novembre 2022. Sono presenti, inoltre, per l'USR Lazio, l'arch. Sabrina Zibellini, che assolve le funzioni di Segretario, e l'istruttore della pratica, geom. Salvatore Policarpio. È, inoltre, presente il tecnico di parte, ing. Tommaso Smargiassi.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenuti:

- la richiesta di documentazione integrativa dal Comune di Accumoli, prot. 1113921 del 09/11/2022, necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata;

- le integrazioni documentali prodotte dal tecnico di parte con prot. 1127152 del 11/11/2022, richieste dal comune con la nota anzidetta;
- la nota del tecnico di parte, prot. 1135055 del 14/11/2022, con la quale invia la documentazione corretta ed integrata;
- il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni del Comune di Accumoli** in merito alla Conformità urbanistico-edilizia, comprensivo di relazione tecnica illustrativa per l'**Autorizzazione paesaggistica**, acquisito con prot. 1150417 del 16/11/2022.

Detta documentazione è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/id8625vittoriacalcioi>, accessibile con la password: 100calcioli.

Viene quindi data la parola ai presenti per le rispettive valutazioni:

- il tecnico di parte dichiara che non vi sono variazioni al progetto strutturale rispetto a quanto autorizzato dal Genio Civile in data 29/07/2022;
- il rappresentante della Regione Lazio prende atto di quanto dichiarato dal tecnico e conferma la validità dell'Autorizzazione sismica;
- il rappresentante del Comune conferma i pareri già rilasciati;

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni convocate per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 10.20 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

dott. Jacopo Scè 
arch. Sabrina Zibellini

REGIONE LAZIO

dott. Luca Ferrara

COMUNE DI ACCUMOLI

geom. Giancarlo Guidi



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Protocollo U.S.R. Lazio Rif. MUDE n. 12-057001-0000025462-2022 **ID 8625**

Spett.le Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Area Ricostruzione privata e
Controllo Amministrativo-Contabile
Via Flavio Sabino 27
02100 RIETI
privata.ricostruzione.lazio@legalmail.it
conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le Ing. Smargiassi Tommaso
tommaso.smargiassi@ingpec.eu

Sig.ra Calcioli Vittoria
Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 8625/2022
SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione
(Ordinanza n° 19 e s.m.i.)
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO
SITO IN ACCUMOLI (RI)
FRAZIONE: LIBERTINO
FOGLIO 58 P.LLA 289
Richiedente : CALCIOLI VITTORIA (Comproprietaria Delegata)
Parere Conferenza Regionale

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dalla Sig.ra CALCIOLI VITTORIA, nata a ROMA (RM) il 10/07/1961, residente in VIA DELLA STAZIONE VECCHIA - 00122 ROMA (RM), codice fiscale CLC VTR 61L50H501P (in qualità di COMPROPRIETARIA DELEGATA), assunta al protocollo Rif. MUDE n. 12-057001-0000025462-2022 del 18/10/2022 **ID 8625**, per i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI FABBRICATO SINGOLO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N°19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 58 mappale n. 289 ubicato in FRAZIONE : LIBERTINO ;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul MUDE dal tecnico progettista;
ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;
VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;
VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;
VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;
VISTA l'ordinanza n. 100 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;

VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA:

Foglio n°58 mappale n° 289

Zona E/1

PRESCRIZIONI:

Art. 22 Zone E

La zona agricola è destinata all'esercizio delle attività agricole silvopastorali e zootecniche nonché a quelle connesse, e compatibili, con la salvaguardia e la valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali. Nelle zone agricole è vietata ogni attività che comporti la trasformazione dell'uso del suolo, con particolare riferimento ad impianti di rottamazione o depositi di auto.

E' vietata l'apertura di nuove strade che non siano espressamente previste dallo strumento urbanistico generale o espressione di piani attuativi con esclusione di quelle a servizio di fondi agricoli. Non sono ammessi movimenti di terra che alterino in maniera sostanziale il profilo del terreno; l'apertura di strade e viali di accesso dovrà essere realizzata in modo da ridurre al minimo la necessità di scarpate artificiali e di rilevati. Gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure adeguatamente rivestiti (mattoni / pietra)

Nelle zone agricole dovranno essere osservate le seguenti norme generali:

- 1- Per gli immobili esistenti sul territorio agricolo di particolare pregio storico/artistico e ambientale valgono le norme di cui all'art. 16, comma 4 della L.R. ti. 36/97
- 2- Nelle parti coperte da boschi, ancorché percorse dal fuoco, è vietata la costruzione di ogni tipo di edificio.
- 3- Gli edifici ricadenti nel territorio agricolo di riferimento concorrono alla volumetria consentita, salvo che non sia dichiarata e accertata espressamente la loro demolizione, il cambio d'uso a residenziale è consentito per i fabbricati o porzioni di fabbricati già destinati parzialmente a residenza anche privi di lotto minimo, che abbiano le seguenti caratteristiche:

a- copertura a tetto

b- strutture verticali non prefabbricate, in muratura di pietrame e/o materiali tipici del luogo.

c- esistenza alla data del 8 agosto 1985.

Nella zona E sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e i relativi prodotti; la concessione per la costruzione delle strutture abitative è rilasciata esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale, la cui attività è dimostrata attraverso idonea certificazione.

Fino a quando la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 38/99 non avrà definito l'esatta applicazione delle norme relative alle zone agricole, l'unità aziendale minima è determinata in mq. 15.000.

E' fatto divieto di asservimento di superfici non di proprietà, mentre è possibile l'asservimento di porzioni di proprietà non finitime ubicate nella medesima sottozona agricola, in tale fattispecie l'unità aziendale minima utilizzata per calcolo delle cubature ammissibili viene elevata a mq.50.000.

L'edificazione in zona agricola è disciplinata dagli articoli 54-58 della L.R. 38/99 e s.m.i.

VINCOLI SPECIFICI:

- l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- l'area ricade all'ESTERNO del Perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
- l'area risulta essere soggetta a parere di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 (art. 142 co. 1 lettere "c" ed "m" del D.Lvo 42/2004)
- l'area NON risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98, ;

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

A) Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.

LA CONFERENZA REGIONALE A' STATA RICHIESTA DAL PROGETTISTA ;

B) Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

NON ESISTONO ABUSI

C) Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

Nessuna

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO SINGOLO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N°19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO:

L'edificio è composto da un'unità immobiliare che si sviluppa su due piani più sottotetto con le seguenti caratteristiche:

- Piano Terra: Ingresso, ripostiglio e tre depositi; per una superficie utile di 92,19 mq;
- Primo Piano: Scala, Camera Matrimoniale, Disimpegno, Wc, Camera, Cucina, Camera Doppia e soggiorno; per una superficie utile di 97,64 mq;
- Sottotetto: Sottotetto; non assentito per una superficie utile di 23,51 mq (non utilizzabile) ;

Lo stesso era costituito da un unico corpo di fabbrica, con struttura portante in muratura di pietrame e finitura esterna ad intonaco su tre lati mentre il quarto in pietra di fiume a faccia vista, di n° 2 piani di altezza più sottotetto con copertura a tre falde con struttura portante in legno.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'IMMOBILE E' GRAVEMENTE LESIONATO IN TUTTE LE SUE PARTI.

L'EDIFICIO E' STATO CLASSIFICATO "E" TOTALMENTE INAGIBILE COME DA ORDINANZE SINDACALI :

- N° 117 DEL 02.05.2017;

DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE:

La progettazione del ricostruito prevede un edificio conforme quanto a collocazione, ingombro plani volumetrico e configurazione degli esterni a quello ante sisma.

L'intervento edilizio, che consiste nella realizzazione di un fabbricato unifamiliare di due piani complessivi più sottotetto non accessibile, va ad integrarsi con la tipologia costruttiva locale.

Lo stesso sarà realizzato con struttura portante intelaiata in cemento armato (travi e pilastri), la fondazione sarà di tipo a platea, la copertura sarà in travi di legno lamellare a vista di adeguata sezione ed interasse e i solai realizzati in latero cemento (travetti e pignatte).

PRECISAZIONI

Lo stato ante sisma presenta un sottotetto non censito in catasto e privo di titolo edilizio abilitativo, il quale in fase di ricostruzione non verrà riproposto.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica risulta incompleta circa l'identificazione dei vincoli presenti sull'area di sedime del fabbricato oggetto di intervento.

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO,

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

VISTO il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico, ai sensi dell'ordinanza n°19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

VISTA l'Ordinanza n° 107 del C.S.R.

PRESO ATTO della documentazione caricata sul MUDE ;

RICHIAMATA la nota prot. 10776 del 08/11/2022 con la quale questo Ente ha richiesto documentazione integrativa;

VISTE le note :

- Prot. 10867 del 10.11.2022
- Prot. 10918 del 16.11.2022

Con le quali il tecnico progettista ha rimesso quanto richiesto.

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita è **sufficiente** per l'espletamento del parere;

SI PRENDE ATTO DELLA PRATICA :

Numero istanza	Tipo istanza	Intestatario	Incarico	Comune	Data ricezione	Stato	Data static
12-05703-0000025462-2022	Fichesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>LD	CALCICOLI VITTORIA	VIA LIBERTINO	ACCUMOLI	17/10/2022 18:30:27	REGISTRATA DA PA	18/11/2022

RELATIVE ALL'INTERVENTO **ID 8625/2022** E SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** PER QUANTO DI COMPETENZA ALL'INTERVENTO PROPOSTO CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE :

- i prospetti siano intonacati “a mano libera” (secondo la tradizione, cioè senza l’ausilio di sestri);
- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
- la tinteggiatura dell’intonaco sia realizzata “in pasta” oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le “cornici”, in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch’esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non “plastiche”;
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l’effetto scatolare tipo mensola in cemento armato, ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti “a doppio t”, o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d’ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;
- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;

- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- eventuali riproposizioni di passaggi archivoltati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestinguento per il passaggio della p.i.
- Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente alla prescritta autorizzazione alla Zona Rossa (modulo reperibile sul sito istituzionale comunale sezione "modulistica" completo della Documentazione sulla Valutazione della Sicurezza-POS) e se necessario autorizzazione occupazione suolo pubblico (da richiedere al Comune).

SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :


- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Geom. Giancarlo Guidi Tel. 0746/80429, giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it

Cordiali saluti

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

Geom. Giancarlo Guidi



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi dell'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.)

ISTANZA MUDE ID 8625 numero istanza 12-057001-0000025462- 2022 ed integrazione prot. 1115923 del 09/11/2022	
INTESTATARIO	Calcioli Vittoria
COMUNE	Comune di Accumoli (RI) – fraz. Libertino
OGGETTO	Richiesta parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 relativo a demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale in fraz. Libertino (foglio catastale n. 58, part. n. 289).
RIFERIMENTO NORMATIVO	Parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

VERIFICA PRELIMINARE:

L'intervento necessita di parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 ~~OPPURE art. 167 commi 4 lett. a) e comma 5~~ del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i con ~~PROCEDURA ORDINARIA / PROCEDURA SEMPLIFICATA~~ per categoria di opere di cui al punto B41 dell'Allegato B del al D.P.R. 31/2017 ed al comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012.

L'intervento, soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), art. 142 comma 1, lett. c) – i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Dlgs 42/04 e lett. m) - e zone di interesse archeologico; è soggetto all'art. 9, 36 e 42 delle norme tecniche di attuazione del PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

L'intervento per cui si chiede parere paesaggistico consiste in opere di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale danneggiato dallo sciame sismico del Centro Italia e costituito da una sola unità immobiliare dislocata su due livelli fuori terra e sottotetto.

In seguito agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24/08/2016, l'edificio è stato oggetto di ordinanza di Demolizione N° 117 del 02/02/2017 del Comune di Accumoli.

Il fabbricato in questione, risalente presumibilmente al 1950 circa, era costituito da un unico corpo, con struttura portante in muratura di pietrame e finitura esterna ad intonaco su tre lati, mentre il quarto prospetto era in pietra di fiume a faccia vista, con copertura a tre falde e struttura portante in legno.

ARCH. GIULIA VILLANI

Il nuovo edificio ricalcherà l'impronta a terra del precedente, ma con struttura portante intelaiata in cemento armato (travi e pilastri), fondazione di tipo a platea, copertura in travi di legno lamellare a vista di adeguata sezione ed interasse e solai in latero cemento (travetti e pignatte). Non ci saranno modifiche di volume e sagoma, come dichiarato dal tecnico asseverante.

Le tamponature esterne saranno in laterizio e cappotto termico con finitura a intonaco. La copertura sarà a tre falde con coppi e controcoppi antichizzati o similari e con pendenze similare a quelle esistenti, mentre lo sporto di gronda sarà in legno con canale di gronda in rame o similare. Verranno installati pannelli fotovoltaici e pannelli per il solare termico in modo da ridurre il più possibile il consumo energetico delle unità immobiliari e far sì che le stesse raggiunga una classe di prestazione energetica elevata.

Gli infissi e persiane saranno realizzati in legno come anche i portoncini di accesso.

NORMATIVA URBANISTICA:

Le norme urbanistiche, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda (ISTANZA MUDE ID 8625 | numero istanza 12-057001-0000025462- 2022 ed integrazione prot. 1115923 del 09/11/2022) e/o nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune risultano:

P.R.G. vigente (approvato con Deliberazione G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007)			
Destinazione d'uso di PRG	Zona agricola E/1	Art. delle NTA	22
P.T.P.R. Lazio - foglio 05 - tav. 337 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2)			
Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	Paesaggio degli Insediamenti Urbani	Art. delle NTA	28
Tutela delle aree tutelate per legge	Protezione dei corsi delle acque pubbliche art. 142 comma 1, lett. c)	Art. delle NTA	36 42
	Protezione delle aree di interesse archeologico art. 142 comma 1, lett. m)		
	Art. 134, comma 1, lett. b)		
Tutela degli immobili e delle aree tipizzati del PTPR		Art. delle NTA	
EVENTUALI ALTRI VINCOLI			

ARCH. GIULIA VILLANI

BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento in progetto, come dichiarato dal tecnico asseverante, non andrà a modificare l'aspetto percettivo del contesto paesaggistico, in quanto il futuro aggregato edilizio composto da tre edifici occuperà la stessa impronta a terra dell'edificio demolito ed avrà all'incirca le stesse volumetrie della preesistenza.

Per quanto riguarda dunque la Protezione dei corsi delle acque pubbliche del PTPR (art. 36 delle NTA), non essendoci aumenti di volumetria né differenziazione di sagoma o superfici, si mantengono le stesse distanze dal corso d'acqua.

Per quanto riguarda dunque la Protezione zone di interesse archeologico del PTPR (art. 42 delle NTA), il comma 6b) prevede che "per [...] interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico".

Codesto parere risulta condizionato alle eventuali prescrizioni del MIBACT in ordine al vincolo archeologico.

Si fa presente che lo scavo per l'edificazione della costruzione è comunque già presente perché sedime del preesistente edificio, oggetto di demolizione, con caratteristiche volumetriche e di sagoma conformi.

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti:

- Gli infissi siano in legno e di colore del legno stesso;
- Siano mantenuti o installati gli scuri in legno;
- Il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;
- Siano messi sotto traccia eventuali fili di impianti;
- La copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pannelle in laterizio o tavolato in legno;
- Si adottino opere di lattoneria in rame;
- I movimenti del terreno non alterino l'orografia esistente che deve essere fedelmente ripristinata;
- Lo stato dei luoghi deve essere ripristinato, compresa l'eventuale vegetazione caratteristica dei luoghi anche se solo manto erboso.
- Se si dovesse rendere necessario l'abbattimento di vegetazione per i movimenti di cantiere o le aree di stoccaggio, ad oggi comunque non previsto nel progetto e che comunque deve essere

ARCH. GIULIA VILLANI

limitato al minimo, si impone la piantumazione di altrettante alberature di tipologia presente nel territorio circostante;

- Anche in fase di cantiere si adottino misure di ingegneria naturalistica;
- Si riutilizzino in loco per i riinterri i materiali di risulta, da limitare alla minor quantità possibile, solo se idonei; altrimenti si proceda allo smaltimento in discarica autorizzata;
- Si limiti al massimo l'impatto anche acustico delle fasi di cantiere.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITA' (ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	
Tutto ciò premesso e considerato l'intervento proposto può ritenersi:	CONFORME
Codesto parere risulta CONDIZIONATO alle eventuali prescrizioni del MIBACT in ordine al vincolo archeologico.	

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Giulia Villani



IL RESPONSABILE AREA V

Arch. Dario Secondino



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2022-0000697587
Posizione n° 131978

li 29/07/2022

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Accumoli** p.e.c. **sara.bonamici@archiworldpec.it**

Al Committente VITTORIA CALCIOLI
p.e.c. -

Al Delegato Tommaso Smargiassi
p.e.c. **tommaso.smargiassi@ingpec.eu**

OGGETTO: ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Accumoli (RI) Zona Sismica 1

Committente CALCIOLI VITTORIA

Lavori di Progetto di demolizione e ricostruzione di immobile ad uso abitativo danneggiato dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 Agosto 2016 ai sensi dell'ordinanza n° 19 del 7 aprile 2017 Art. 2, comma 1

Distinto in catasto al foglio n° **58** Particella n° **289** Località **Libertino**

Via **Via Libertino snc** Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2022-0000697587** del **14/07/2022** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;
- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;
- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;



che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di Progetto di demolizione e ricostruzione di immobile ad uso abitativo danneggiato dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 Agosto 2016 ai sensi dell'ordinanza n° 19 del 7 aprile 2017 Art. 2, comma 1, in zona sismica nel Comune di Accumoli Foglio n.ro 58 Particella n.ro 289, in conformità al progetto esecutivo redatto da **Giuseppe Suffoletta**.

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art, 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza degli atti progettuali ed esecutivi nonché della qualità dei materiali.



Copia conforme all'originale pag.2 di 3

La copia originale è conservata presso l'archivio digitale della Regione Lazio

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:

INFANTINO ANTONINO (Dirigente Area Genio Civile), SERGOLA LETIZIA (Responsabile Procedimento Macro-Area)

F.to

Il Dirigente dell'Area

Copia

